

## **Regolamenti del 27 novembre 2013**

### **Regolamento concernente lo svolgimento dei tirocini**

Non più in vigore dal 7 ottobre 2014 e sostituito dal Regolamento del 07/10/2014 -Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l'Autorità nazionale anticorruzione

regolamento vigente

#### **Il Consiglio.**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 a pag. 35 del 27 novembre 2013)

**VISTO** la Delibera della Regione Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, e pubblicata il 25 luglio 2013, sul BURL n. 60;

**VISTO** l'accordo siglato il 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida in materia di tirocini;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimo l'art. 11 del d.l. n. 138/2011;

**VISTA** la legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1 comma 34-35-36 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita);

**VISTO** il d.l. n. 138 del 2011 come convertito dalla l. n. 148 del 14 settembre 2011, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

**VISTA** la circolare n. 24 del 19 settembre 2011 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

**VISTA** la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica 1 agosto 2005, n. 2/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2005, n.246, relativa ai tirocini formativi e di orientamento;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il d.m.. 25 marzo 1998 n. 142;

**VISTO** l'art. 18 :“ Tirocini formativi e di orientamento” della l. 24 giugno 1997, n.196;

**VISTO** l'art. 50 c. 1 lett. c del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

**CONSIDERATA** l' esigenza di regolamentare l'attività dei tirocini che si svolgono presso l'Autorità;

**SU PROPOSTA** della Direzione Generale Affari Generali e Contenzioso, Ufficio Risorse Umane e Trattamento Economico;

DISPONE

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici dell'Autorità, nel rispetto delle fonti normative richiamate in premessa.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Il tirocinio è una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l'amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di orientare ed agevolare le scelte professionali del beneficiario. La finalità del tirocinio viene raggiunta attraverso la conoscenza e l'approfondimento delle attività istituzionali dell'Autorità tramite la partecipazione operativa del tirocinante alle attività lavorative di competenza dei singoli uffici. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.
2. Si definiscono:
  - a. Tirocini Extracurricolari: quelli espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione scuola-lavoro. Tale tipologia di tirocinio può essere attivata esclusivamente nei confronti di soggetti "neo" diplomati o "neo" laureati nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.
  - b. Tirocini Curricolari: quelli che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, nonché quelli previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi, allorché il tirocinio sia

promosso da Università o Istituzione universitaria abilitata al rilascio di titoli accademici o ente di formazione accreditato e sia svolto all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione. E' possibile attivare tirocini curriculari dopo il completamento delle lezioni in aula di un master o di un dottorato laddove il relativo piano di studi preveda espressamente lo svolgimento di un periodo di tirocinio.

### **Art. 3**

#### **Requisiti richiesti per attivazione dei tirocini**

1. I tirocini sono attivati, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con istituti di istruzione universitaria e istituzioni scolastiche (statali e non) abilitate al rilascio di titoli accademici o di titoli di studio con valore legale, solo dopo la predisposizione del Progetto Formativo. L'attivazione del tirocinio sarà possibile solo se il soggetto promotore del tirocinio stipulerà a sue spese la specifica convenzione con l'istituto nazionale per l'assicurazione, contro infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.
2. L'Autorità, verificata la disponibilità di risorse, entro il mese di settembre di ogni anno, delibera il numero massimo di tirocini formativi e di orientamento attivabili nell'anno in corso e provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso pubblico nel quale verranno indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda ed i criteri di selezione adottati.
3. Sono ammessi ai tirocini extracurriculari giovani laureati, con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) e di età non superiore ai 23 anni se in possesso di laurea triennale o ai 26 anni se in possesso di laurea specialistica, che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi.
4. Sono ammessi ai tirocini curriculari giovani iscritti a corsi di laurea triennale di età inferiore ai 22, a corsi di laurea specialistica di età inferiore ai 25 anni, a corsi di specializzazione post lauream di età inferiore ai 30 anni.
5. La selezione può prevedere che il candidato sia sottoposto ad apposito colloquio a cura del competente Ufficio Risorse Umane, per accertare le competenze e le attitudini professionali del candidato, anche alla luce del relativo curriculum vitae. Nel caso si ritenga necessario, seguirà il colloquio con il responsabile dell'Ufficio di destinazione del tirocinante.
6. Il tirocinio non può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato con altro soggetto o contestualmente alla fruizione di un analogo istituto.

### **Art. 4**

#### **Durata e orario**

1. I tirocini extracurriculari hanno una durata non superiore a 6 mesi, mentre quelli curriculari non superiore a 12 mesi. Le durate sono comprensive di eventuali proroghe e sono esclusi gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio.
2. È richiesta la frequenza quotidiana con orario dalle ore 9.00 alle 17.00 per i tirocini extracurriculari e dalle 9.00 alle 13.00 per quelli curriculari, salva la possibilità di estendere la frequenza fino alle 17.00.

### **Art. 5**

#### **Nomina del Tutor**

1. L'Autorità, con provvedimento del Segretario Generale, su proposta dell'Ufficio Risorse Umane e Trattamento Economico, nomina un tutor che collabora con il tutor designato dal soggetto promotore.
2. Il tutor interno favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione e fornisce al soggetto promotore gli elementi per verificare e valutare le attività del tirocinante e l'efficacia dei processi formativi.
3. Il tutor esprime una valutazione finale su apposito modulo e compila l'attestato di fine tirocinio.
4. Nel caso di infortunio del tirocinante, il tutor interno segnala l'accaduto all'Ufficio Risorse Umane che informerà tempestivamente il soggetto promotore.

### **Art. 6**

#### **Indennità di partecipazione**

1. A seguito di attivazione di tirocini extracurriculari, al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo pari a euro 400 mensili; l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell'orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l'indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. L'indennità corrisposta è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato al lavoro dipendente.
2. Per i tirocini curriculari si applica la disciplina prevista dal regolamento dell'Ateneo o dell'Istituto di formazione promotore del tirocinio.

### **Articolo 7 - Comunicazioni**

1. L'ufficio Risorse Umane effettuerà le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 della

deliberazione della Giunta regionale 199/2013. Tale comunicazione verrà poi trasmessa al soggetto promotore del tirocinio.

#### **Art. 8**

##### **Attività del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a rispettare la convenzione, il presente regolamento ed i regolamenti interni dell' Autorità nonché le altre disposizioni integrative.
2. Al fine di assicurare la tutela del segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 comma 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., i tirocini potranno vertere esclusivamente su attività di analisi e studio della normativa relativa ai contratti pubblici, nonché su casi e fattispecie già definite dall'Autorità.
3. Il tirocinante è tenuto a rispettare le misure di sicurezza, igiene e salute, ad osservare una condotta decorosa e improntata al pieno rispetto delle persone e cose.
4. Il tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del tirocinio o altro inconveniente a se imputabile al tutor designato dal soggetto promotore.

#### **Art. 9**

##### **Utilizzo delle apparecchiature e del materiale di studio**

1. Le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità sono utilizzati dai tirocinanti nel pieno rispetto dei fini formativi. Il tirocinante può utilizzare i telefoni dell'Autorità solo previa specifica autorizzazione e per finalità direttamente collegate all'attività del tirocinio.

#### **Art. 10**

##### **Partecipazione a corsi**

1. Il tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dall'Autorità, previa autorizzazione del tutor e previa verifica della disponibilità dei posti.

#### **Art. 11**

##### **Diritti delle parti**

1. Le parti possono interrompere il tirocinio in presenza di giustificato motivo.

#### **Art. 12**

##### **Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente relativa ai tirocini formativi e di orientamento.
2. Il presente provvedimento si applica anche alle convenzioni in corso.
3. Le future convenzioni dovranno conformarsi al presente provvedimento e richiamarlo espressamente.
4. Per l'anno 2014, l'eventuale attivazione dei tirocini formativi e di orientamento avviene mediante pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, comma 2, entro il mese di gennaio dello stesso anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Relatore : Cons. Alfredo Meocci

Il Presidente : Sergio Santoro

Regolamento approvato nell'adunanza del 23 ottobre 2013 e depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 novembre 2013

Il Segretario  
Maria Esposito